

Circolare mensile 18.12.2019

IN EVIDENZA	<ul style="list-style-type: none">• Notizie in sintesi
APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none">• Strumenti per memorizzare e trasmettere i corrispettivi• Procedura pratica di installazione del registratore telematico• Trattamento fiscale omaggi natalizi
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	<ul style="list-style-type: none">• Documento commerciale emesso dal registratore telematico• Reso di merce con registratore telematico• Lotteria degli scontrini
NON SOLO IMPRESA	<ul style="list-style-type: none">• Convalida annuale del numero meccanografico
AGEVOLAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Incentivi fiscali per chi investe in start-up e PMI innovative
SCADENZIARIO	<ul style="list-style-type: none">• Principali adempimenti mese di dicembre 2019

**FATTURE
ELETTRONICHE
SCARTATE
DALLO SDI
SI CONSIDERANO
"NON EMESSE"**

- L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le fatture elettroniche scartate dal Sistema di interscambio si considerano non emesse (fatta salva la ri-emissione entro 5 giorni dallo scarto), con conseguente eventuale applicazione delle sanzioni previste per le violazioni di omessa fatturazione, cui è equiparata la tardiva esecuzione dell'adempimento.
- Resta salva l'applicazione delle disposizioni sul cumulo giuridico o, in alternativa, quelle sul ravvedimento operoso. Si ricorda che il cumulo giuridico è applicabile solo dall'ufficio.

**CORRISPETTIVI
TELEMATICI
PER CONTRIBUENTI
FORFETTARI**

- L'obbligo di invio telematico dei corrispettivi riguarda, dal 1.01.2020, anche i contribuenti in regime forfettario. Tuttavia, qualora essi intendano emettere (in alternativa) la fattura, tale documento potrà essere emesso ancora in forma cartacea e non elettronica.

**PROCEDURA
DI CERTIFICAZIONE
DEI CORRISPETTIVI
PER RISTORANTI
E ALBERGHI**

- L'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi.
- In particolare, i servizi alberghieri e di ristorazione sono da certificare con documento commerciale, salvo richiesta espressa di fattura, quando l'acquisto è effettuato direttamente dal cliente che ha beneficiato della prestazione.
- Al contrario, è richiesta emissione di fattura al momento del pagamento nei confronti delle agenzie di viaggio quando acquistano la disponibilità di tali servizi comunicando, all'atto della prenotazione di una camera, il nominativo del cliente che la utilizzerà per il pernottamento.

**AUTOFATTURE
ELETTRONICHE**

- L'Agenzia delle Entrate, per consentire la gestione delle autofatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio (Sdi), ha adottato il concetto di "autofatture vere e proprie", in opposizione alle altre. La nuova distinzione, anticipata in alcune FAQ relative alla fatturazione elettronica, rappresenta una posizione del tutto inedita rispetto alla prassi precedente.
- La "vera" autofattura viene emessa quando chi emette il documento non è il soggetto che pone in essere l'operazione, ma il cessionario del bene o il committente del servizio, sul quale incombe sia l'obbligo di assolvere l'imposta, sia quello di procedere alla sua liquidazione in sostituzione del primo. Inoltre, analoga tipologia di autofattura deve essere emessa anche nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore e cessionario/committente "coincidono in un unico soggetto", ovvero quando è effettuata un'operazione a titolo gratuito (art. 2, c. 2 D.P.R. 633/1972).
- Al contrario, l'Agenzia sostiene che nell'inversione contabile (reverse charge), a differenza delle ipotesi di autofattura richiamate nel paragrafo precedente, il cedente/prestatore documenta l'operazione con l'emissione di un documento, senza addebito dell'Iva, che è integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all'assolvimento dell'imposta. Pertanto, queste sono considerate le "altre" autofatture.
- Da tale classificazione derivano importanti conseguenze ai fini della fatturazione elettronica. Infatti, qualora vi sia l'obbligo di emettere un'autofattura "vera e propria", questa dovrà essere emessa elettronicamente e inviata allo Sdi - peraltro con una importante eccezione prevista per le operazioni rese da soggetti extra Ue (come, ad esempio, nel caso del consulente svizzero che emette fattura a committente italiano) in cui l'emissione elettronica dell'autofattura è facoltativa.
- Diversamente, per le fatture emesse senza l'addebito d'imposta da parte del cedente/prestatore, non vi è l'obbligo di emettere fattura, ma il cessionario/committente può: limitarsi a integrare la stampa della fattura elettronica ricevuta tramite lo Sdi dal cedente/prestatore, e poi provvedere alla doppia registrazione; non procedere alla materializzazione analogica della fattura elettronica, ma può predisporre un altro documento da allegare al file della fattura elettronica, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa, dopodiché dovrà inviare tale documento allo Sdi.

**CONFERMA DELLA
"MINI RIDUZIONE"
DEL VERSAMENTO
DEGLI ACCONTI**

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti soggetti agli indici di affidabilità fiscale, compresi i contribuenti "collegati" (quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle S.r.l. in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari), i forfettari e i minimi possono beneficiare della riduzione dell'acconto (dal 60% al 50%), prevista dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, da versare entro il 2.12.2019 (il 30.11 è festivo).
- Rimane fermo che, per evitare complicazioni, anche per gli acconti in scadenza il 2.12.2019, è possibile rinunciare alla rideterminazione ed eseguire i versamenti nella misura già calcolata del 60%.
- Per tutti gli altri contribuenti l'acconto è sempre dovuto nella misura del 40% come prima rata e 60% come seconda rata o 100% per chi versa in unica rata.

<p>COMPENSAZIONE ORIZZONTALE ANTICIPATA DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secondo la Commissione tributaria provinciale di Forlì può beneficiare della definizione agevolata della sanzione (comminata nella misura del 30%) il contribuente che utilizza i crediti Iva infrannuali compensandoli orizzontalmente in forma anticipata (ossia prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito medesimo emerge), poiché tale comportamento configura solamente una violazione di natura formale e non sostanziale, non derivando alcun danno per l'Erario.
<p>LETTERE DI COMPLIANCE PER OMESSA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate ha spedito oltre 50.000 lettere di compliance a imprese, professionisti e autonomi che hanno emesso fatture elettroniche senza poi presentare la comunicazione della liquidazione periodica Iva. • Tali lettere sollecitano i contribuenti all'adempimento spontaneo e l'invito è quello di presentare la comunicazione entro il prossimo 30.04.2020, pagando le sanzioni per l'omesso invio e l'Iva eventualmente dovuta.
<p>PROVA DEL TRASFERIMENTO DEL BENE NELLE CESSIONI INTRACOMUNITARI E DAL 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 1.01.2020, senza necessità di alcuna legge di recepimento, entrerà in vigore la nuova disciplina sulla prova del trasferimento dei beni nelle cessioni intracomunitarie. Infatti, saranno sufficienti 2 presunzioni legali, subordinate alla disponibilità di specifica documentazione, variabile a seconda che il trasporto sia eseguito da o per conto del venditore o dell'acquirente. Tuttavia, tale disposizione potrebbe non essere sufficiente, essendo la documentazione di difficile costruzione e potendo gli Stati ritenerle semplici presunzioni relative e, quindi, suscettibili di prova contraria.
<p>SANZIONI PER ERRORI NELL'APPLICAZIONE E DEL CREDITO RICERCA E SVILUPPO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Assonime ha affrontato il tema del regime sanzionatorio ricollegabile agli errori commessi dai contribuenti nell'identificazione dell'ambito oggettivo del credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo. • La sanzione più appropriata sia da un punto di vista logico sistematico sia equitativo, dovrebbe essere quella prevista per il credito non spettante, mentre quella più grave per il credito inesistente dovrebbe trovare applicazione solo nelle più circoscritte ipotesi connotate da frodolenza, quali ad esempio quelle in cui l'impresa abbia svolto un'attività che, nemmeno in astratto, può qualificarsi quale attività di ricerca e sviluppo oppure abbia effettuato meri investimenti in beni materiali e immateriali.
<p>TRIBUTI LOCALI E DELIBERAZIONI COMUNALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 2020 tutte le scadenze di pagamento relative ai tributi comunali antecedenti al 1.12 devono essere rispettate applicando le deliberazioni dell'anno precedente. Il conguaglio con quanto effettivamente dovuto deve essere richiesto alle scadenze posteriori a tale data. Il rimborso della quota variabile Tari sulle pertinenze, inoltre, deve in linea di principio essere posta a carico della fiscalità generale. La conferma giunge dalle circolari Mef n. 2 e n. 3/2019.
<p>ISEE PRECOMPILATO DAL 2020 SUL SITO DELL'INPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 1.01.2020 sarà possibile ottenere in autonomia sul sito dell'Inps (senza l'ausilio dei Caf) l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee). • Conti correnti, immobili e redditi della famiglia sono le principali voci che dovrebbero comparire automaticamente nel sistema dell'Isee precompilato. Tuttavia, per finalizzare l'operazione, sarà comunque necessario l'inserimento di altri dati da autodichiarare.
<p>SPID PER PROFESSIONISTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con determinazione del 6.11.2019, n. 318 Agid ha emanato le linee guida che consentiranno, dal 1.12.2019, di richiedere le identità Spid a uso professionale, mediante le quali potrà essere attestata l'appartenenza di una persona fisica ad una organizzazione (persona giuridica) ovvero la sua qualità di professionista.

Strumenti per memorizzare e trasmettere i corrispettivi (segue)

Chi effettua operazioni di "commercio al minuto e attività assimilate", per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite **memorizzazione e trasmissione telematica** degli stessi all'Agenzia delle Entrate. Questo obbligo è già scattato per chi nel 2018 ha realizzato un volume d'affari superiore a € 400.000. Per gli altri operatori economici decorrerà a partire dal **1.01.2020**.

Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, **rientrano quelli che attualmente emettono ricevute fiscali** (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.). Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale (salvo indicazione di ulteriori dati) ma che potrà essere **conservato come garanzia** del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, ecc.

CARATTERISTICHE

Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

- Consiste in un **registratore di cassa con capacità di connettersi a Internet**.
- Esistono diversi modelli di RT a seconda dell'operatività dell'esercente o dell'artigiano (esempio: RT fisso, RT portatile).
 - In considerazione delle scadenze di entrata in vigore dell'obbligo di effettuare i corrispettivi elettronici, è importante verificare sul mercato, prima possibile, il modello più idoneo alle proprie esigenze e acquistare tale strumento presso i rivenditori autorizzati.
 - In alternativa, se tecnicamente possibile, si può anche scegliere di adattare il registratore di cassa già in uso.

REGISTRATORE TELEMATICO

- Il registratore telematico consente di memorizzare la singola operazione e, al contempo, emettere il documento commerciale.
- A differenza del registratore di cassa, al momento della chiusura di cassa il registratore telematico, **in automatico** (senza alcun intervento dell'esercente), predispone e sigilla elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette tale file al sistema dell'Agenzia delle Entrate in modo sicuro.

Pertanto, è anche possibile utilizzare il registratore telematico senza connessione alla rete Internet nella fase di memorizzazione e generazione dei documenti commerciali delle singole operazioni, nonchè **connettere l'apparecchio alla rete Internet al momento della chiusura di cassa finché non abbia completato la trasmissione**.

PROCEDURA WEB GRATUITA

- La procedura "documento commerciale online", presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia, è utilizzabile anche su dispositivi mobili.
- La procedura è messa a disposizione **gratuitamente** dall'Agenzia delle Entrate.

SCELTA DELLO STRUMENTO

Frequenza elevata di operazioni

Per gli operatori che finora hanno emesso scontrini mediante un registratore di cassa (esempio: un bar) o ricevute fiscali con una certa ripetitività (esempio: le ricevute compilate con software gestionali), sarà conveniente memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante un registratore telematico.

È possibile memorizzare ed emettere i documenti commerciali al momento di effettuazione delle operazioni, anche se il registratore telematico non è connesso in rete: la connessione sarà necessario attivarla al momento della chiusura di cassa.

Bassa frequenza di operazioni

- Gli operatori che usavano **ricevute** (bollettario madre/figlia) **compilate a mano** (per esempio, **idraulici**, falegnami, ecc.) potranno valutare l'opportunità di utilizzare, invece che il registratore telematico, la **nuova procedura predisposta dall'Agenzia delle Entrate**.

Pertanto, la procedura si adatta maggiormente agli operatori che, al momento di effettuazione dell'operazione, hanno più tempo per compilare anche a mano il documento commerciale.

- Tuttavia, la procedura web necessita di una **connessione di rete sempre attiva** al momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e, quindi, al momento di effettuazione dell'operazione.

Strumenti per memorizzare e trasmettere i corrispettivi

UTILIZZO CONGIUNTO

L'esercente o l'artigiano può anche decidere di utilizzare sia il registratore telematico che la procedura web.

Ad esempio, se ha installato il registratore presso un punto vendita ma ha anche personale che svolge attività fuori dal punto vendita (es.: manutenzioni, vendita a domicilio ecc.), queste ultime operazioni potranno essere memorizzate, generando il documento commerciale da rilasciare al cliente, mediante la procedura web.

Sarà il sistema dell'Agenzia delle Entrate a sommare i corrispettivi pervenuti dal registratore telematico e quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.

Procedura pratica di installazione del registratore telematico

Dopo che il cliente ha selezionato l'installatore del nuovo registratore telematico, deve porre in essere alcune attività finalizzate all'accreditamento nel sito "fatture e corrispettivi" dell'agenzia delle entrate e scaricare il QR Code abbinato. Si sintetizzano le diverse fasi operative che possono interessare l'esercente e/o il consulente fiscale.

FASE 1

Decisione di acquisto



- Il cliente conferma all'installatore l'intenzione di acquistare il nuovo registratore telematico.

FASE 2

Accreditamento sito fatture e corrispettivi



- Ad avvenuta conferma del cliente per il registratore telematico, il cliente deve **accreditarsi**, accedendo al proprio cassetto fiscale (solitamente le credenziali le ha il consulente).

- *Accedere al proprio cassetto fiscale*
- *Area fatture e corrispettivi AE*
- *Corrispettivi*
- *Vai a Corrispettivi*
- *Accreditamento*
- *Accreditati*
- *Gestore ed Esercente*
- *Compilare dati mancanti*
- *Tipologia = Esercente*
- *Salva*

- Il cliente deve dare conferma all'installatore (ad esempio, tramite mail o altro) dell'avvenuto accreditamento. L'installatore invierà la conferma d'ordine del registratore telematico.

FASE 3

Pagamento del registratore telematico e attivazione



- Il cliente effettua il bonifico all'installatore/venditore, indicando nella causale "Registratore telematico - Conferma d'ordine n., data"
- Ad avvenuto bonifico sarà effettuata l'associazione della matricola alla partita Iva del cliente e sarà emessa fattura da parte dell'installatore/venditore.
- Il cliente attende conferma dell'installatore dell'avvenuta attivazione del registratore telematico.

FASE 4

Ricerca del dispositivo



- *Accedere al cassetto fiscale area Fatture e corrispettivi AE*
- *Corrispettivi*
- *Vai a Corrispettivi*
- *Gestore ed Esercente*
- *Accedi ai Servizi*
- *Ricerca dispositivo*
- *Ricerca*

FASE 5

Stampa QR Code



- Il cliente dovrà scaricare il QR Code abbinato alla matricola del Registratore Telematico e lo invia all'installatore tramite mail o altro mezzo.

FASE 6

Installazione registratore telematico

- Il tecnico contatterà il cliente per programmare la consegna.
- All'atto della consegna il cliente deve disporre di:
 - connessione Internet attiva e funzionante;
 - cavo di rete che arrivi al registratore telematico (WiFi o HotSpot nel caso di ambulanti con RT WiFi).
- Nel caso il cliente non avesse le informazioni necessarie riguardanti la propria rete o sia necessario un adeguamento, sarà necessario procedere in via preliminare.

Trattamento fiscale omaggi natalizi (segue)

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poichè qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell'imposta.

Beni non rientranti nell'attività propria						
Cedenti	Destinatario dell'omaggio		Iva		Deducibilità del costo	
			Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap
Imprese	Clienti e/o fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nel limite di € 50,00 Spese per omaggi interamente deducibili	<ul style="list-style-type: none"> • Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio. • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile		Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a € 50,00) Spese di rappresentanza	
	Dipendenti	---	Iva indetraibile		Intero importo nell'esercizio Spesa per prestazioni di lavoro	
Lavoratori autonomi	Clienti e/o Fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva ³	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta Spese di rappresentanza	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta ¹
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ⁴
	Dipendenti	---	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ⁴

Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi. 2. Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico. 3. L'art. 2, c. 1, n. 4, 1^a parte D.P.R. 633/1972 relativa alle cessioni "senza corrispettivo" (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto "dell'attività propria dell'impresa"; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d'impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che "le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni - analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell'esercizio di impresa - che ne prevedono l'imponibilità". 4. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.
-------------	---

Beni rientranti nell'attività propria				
Destinatario dell'omaggio	Iva		Deducibilità del costo	
	Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap
Clienti/ Fornitori	Iva detraibile ¹	Operazione imponibile Iva	Intero importo nell'esercizio	<ul style="list-style-type: none"> • Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio. • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.
Dipendenti		Obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi	Spese per omaggi interamente deducibili ²	
			Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ³

Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita. 2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate spese di rappresentanza; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00. 3. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.
-------------	---

Documento commerciale emesso dal registratore telematico

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante ricevuta e scontrino fiscale. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. I registratori telematici sono in grado di stampare, anche virtualmente, il documento commerciale definito dal decreto ministeriale, rispettando il layout di stampa definito nell'allegato "Allegato - Layout documento commerciale".

CONTENUTO
DEL DOCUMENTO
COMMERCIALE

- Data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- numero di partita Iva dell'emittente;
- ubicazione dell'esercizio;
- **descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi**; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Si ritiene che la generica dicitura "Reparto 1" oppure "Reparto 2" debba essere sostituita con voci più analitiche relative alla cessione di beni o prestazione di servizi. • Ad esempio, in caso di sostituzione di pneumatici, è consigliabile indicare il codice fiscale o il nominativo del cliente nonché la prestazione eseguita o il tipo di pneumatico installato, quale titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia.
-------------	---

Validità ai fini fiscali	<ul style="list-style-type: none"> • Al fine di esplicitare gli effetti fiscali per il compratore (deduzione delle spese e deduzione/detraazione degli oneri), il documento commerciale contiene anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell'acquirente. • L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
---------------------------------	---

Appendice	<p>In calce al documento commerciale - almeno 3 righe dopo il logotipo fiscale ed il numero di matricola - può essere inserita una "APPENDICE", eventualmente distaccabile, nella quale possono essere riportati, se eventualmente presenti, i dati o le immagini che l'esercente reputa opportuno per la propria attività (pubblicità, immagini grafiche, messaggi augurali e di cortesia, messaggi informativi e promozionali per il cliente, estremi del pagamento tramite POS, la specificazione delle tipologie di pagamento, ecc.).</p>
------------------	---

Fini commerciali	<p>Il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti.</p>
-------------------------	--

EFFICACIA
DEL DOCUMENTO
COMMERCIALE

Fini fiscali	<ul style="list-style-type: none"> • Il documento commerciale valido ai fini fiscali è considerato idoneo ai seguenti fini: <ul style="list-style-type: none"> - deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi; - deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell'Irpef; - applicazione dell'art. 21, c. 4, lett. a) D.P.R. 633/1972, consentendo la fatturazione differita, in quanto vale come un documento di trasporto, o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra cui l'operazione si è realizzata.
---------------------	---

Trasmissione telematica delle spese sanitarie	<p>Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, il documento commerciale valido ai fini fiscali si considera compreso nella definizione di «documento fiscale».</p>
--	---

Reso di merce con registratore telematico (segue)

Il registratore telematico può disporre anche di funzioni per la correzione di operazioni effettuate prima dell'emissione del documento; successivamente, deve essere utilizzato solo il documento commerciale emesso per annullo o per reso merce. Per favorire tale procedura, il registratore telematico consente la ricerca nella memoria permanente di dettaglio con riferimento al documento commerciale principale, che deve essere correlato all'operazione di reso. Tale pratica, infatti, è consentita se è possibile ricostruire l'intero iter dell'operazione, con la messa a disposizione di tutti gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario. Il registratore, in tale ipotesi, emette il documento commerciale per reso merce. Le medesime funzionalità sono disponibili sul portale dell'Agenzia delle Entrate "Fatture e corrispettivi".

ANNULLO O RESE MERCE

- Per favorire la corretta emissione di un documento commerciale per annullo o per reso merce, con riferimento al documento commerciale principale, il registratore telematico ne consente la ricerca nella memoria permanente di dettaglio.
- Solo in caso di ricerca senza successo, il registratore telematico consente l'inserimento manuale dei dati di riferimento del documento principale.

Il registratore telematico deve consentire l'annullamento totale del documento richiamato ed evitare la possibilità che uno stesso documento commerciale possa essere annullato più volte.

DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO O RESE MERCE

Per procedere all'emissione di un documento di annullo o reso merce, deve essere preliminarmente effettuata una **ricerca del documento commerciale di vendita di riferimento nella memoria permanente di dettaglio del dispositivo**.

Laddove il documento commerciale per annullo o reso merce sia richiesto dall'acquirente sulla base di uno scontrino fiscale, si può procedere con l'emissione di un documento commerciale per annullo o reso merce in modalità manuale, specificando tutti gli estremi dello scontrino fiscale a cui si fa riferimento.

- L'individuazione del documento commerciale di riferimento avviene nella memoria permanente di dettaglio verificando la corrispondenza con:
 - la matricola del dispositivo dal quale il documento commerciale è stato emesso;
 - l'identificativo del documento commerciale (composto dal numero progressivo di chiusura seguito dal numero progressivo del documento commerciale).

ESITO POSITIVO DELLA RICERCA

È possibile procedere all'emissione del documento commerciale per annullo o reso merce per un importo pari o inferiore alla capienza di ciascuna aliquota del documento di vendita.

Il documento commerciale è stato emesso da un **altro dispositivo** (matricola del dispositivo - RT o server RT - differente dalla matricola stampata sul documento commerciale).

Si può procedere con l'emissione di un documento commerciale per annullo o reso merce in modalità **manuale**, specificando tutti gli estremi del documento commerciale a cui si fa riferimento.

ESITO NEGATIVO DELLA RICERCA

Il documento è stato emesso dallo stesso dispositivo (matricola del dispositivo uguale alla matricola stampata sul documento commerciale).

- Se la data del documento commerciale di riferimento è antecedente alla data del primo documento commerciale presente nella memoria di dettaglio (caso del DGFE **sostituito**): si può procedere con l'emissione di un documento per annullo o reso merce in modalità **manuale**, specificando tutti gli estremi del documento commerciale a cui si fa riferimento.
- Se la data del documento commerciale è successiva alla data dell'ultimo documento commerciale presente nella memoria di dettaglio: si tratta di una situazione anomala che il sistema deve segnalare; inoltre, non deve essere possibile proseguire con l'emissione del documento commerciale per annullo o reso merce neanche in modalità manuale.

PROCEDURE

- Le procedure di reso sono applicabili anche al documento commerciale, laddove la procedura di rettifica dell'Iva offre idonee garanzie in merito alla certezza dell'operazione di reso, effettuata mediante:
 - rimborso in denaro del prezzo pagato;
 - sostituzione del bene reso con altri beni;
 - rilascio di un buono acquisto.

ELEMENTI

- La procedura di reso deve fornire tutti quegli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario, quali:
 - le generalità del **soggetto acquirente**;
 - l'ammontare del **prezzo rimborsato**;
 - i dati di riferimento del documento certificativo dell'**operazione originaria**;
 - il **numero di identificazione** attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso.

A ciò si aggiunga il supporto offerto dalle scritture ausiliarie di magazzino che consentono, se correttamente tenute, di conoscere la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita.

- Ne consegue, quindi, che sono garantite le informazioni di solito desumibili dal contenuto della fattura e della nota di variazione.
- Resta inteso che l'Amministrazione Finanziaria, nell'attività di controllo, deve essere messa in condizione di ricostruire la vicenda di ogni singola operazione economica e che la stessa trovi perfetta rispondenza nell'ammontare dei corrispettivi trasmessi e nelle registrazioni effettuate.

Il D.L. 124/2019 ha previsto la non tassabilità dei premi collegati alla lotteria degli scontrini per gli acquisti di beni e servizi effettuati da persone fisiche residenti in Italia **nonché una sanzione per gli esercenti che non trasmettono i dati del contribuente, impedendone la partecipazione**. L'esercente, per consentire al cliente di partecipare, deve disporre di un **registratore telematico** in grado di acquisire il "codice lotteria", comunicato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell'operazione commerciale, corrispondente con quello di effettuazione dell'operazione stessa. L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche di trasmissione dei dati tramite registratore telematico, che deve essere configurato entro il 30.06.2020. L'avvio della lotteria è infatti previsto per il 1.07.2020.

ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI	Termine	<p>Entro il 31.12.2019 tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web sono configurati al fine di consentire, a partire dal 1.01.2020, la trasmissione dei dati necessari all'attuazione della lotteria.</p> <p>Fino al 30.06.2020, i Registratori Telematici (RT), utilizzati dai soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (TS), non possono trasmettere i dati necessari all'attuazione della lotteria.</p>	
	Funzionalità	<p>Tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web sono configurati per consentire, anche mediante lettura ottica, l'acquisizione di un codice lotteria, facoltativamente rilasciato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell'operazione commerciale, che coincide con il momento di effettuazione dell'operazione.</p>	
SANZIONE		<p>L'esercente che, al momento dell'acquisto, rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto, è punito con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500.</p>	<p>Non si applica l'art. 12 D. Lgs. 472/1997 (cumulo giuridico).</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Nel 1° semestre di applicazione delle disposizioni relative obbligo di invio dei dati relativi alla cessione o prestazione di servizi (fino al 30.06.2020), la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante: <ul style="list-style-type: none"> - misuratori fiscali (registratore telematico) già in uso, non idonei alla trasmissione telematica dei dati per partecipare alla lotteria; - scontrini o ricevute fiscali cartacei (non ancora dotati di un registratore telematico). 	
PREMI	Esenzione fiscale	<p>I premi attribuiti con la lotteria nazionale degli scontrini non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.</p>	
	Premi speciali per pagamenti telematici	<p>Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con provvedimento sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.</p>	
	Premi per esercenti	<p>Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.</p>	

Convalida annuale del numero meccanografico

Le imprese che operano con l'estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico.

Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere convalidato entro il 31.12.2019. Si precisa che **non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico** (la Banca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazione, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale convalida è **facoltativa**, nel senso che, se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida; nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo.

Se un'azienda decide di cancellare il numero meccanografico poiché non utilizzato e ne avesse necessità in futuro, può richiederne uno nuovo. In ogni caso, **se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2019 sarà cancellato**. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco".

<p>NUMERO MECCANOGRAFICO</p>	<p>È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l'estero.</p> <p>È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia, ove la società ha la sede legale, esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitualmente operanti con l'estero.</p>	
<p>SOGGETTI INTERESSATI</p>	<p>Soggetti operanti abitualmente con l'estero</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si considera abitualmente operante con l'estero il soggetto che dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - esportatore abituale; - effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno, in entrata o in uscita, di importo complessivo non inferiore a € 12.500,00; - permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale; - partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri; - realizzazione di partnership con società estere; - costituzione di joint venture all'estero; - apporto di capitale in società estere; - investimenti diretti all'estero; - costituzione di società all'estero; - partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero; - adozione del franchising in Paesi esteri; - stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all'estero.
<p>RICHIESTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La ditta richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale. Alcune Camere di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telematica, con firma digitale del modello. • L'assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il versamento del diritto di segreteria. 	
<p>CONVALIDA ANNUALE</p>	<p>Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere alla convalida del proprio numero meccanografico.</p>	<p>Entro il 31.12 di ogni anno.</p> <p>Nota bene</p> <p>In caso di mancata convalida, dal 1.01 dell'anno successivo la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero è considerata sospesa; conseguentemente, nella documentazione ufficiale relativa all'impresa compare l'indicazione che segnala la mancata convalida nei tempi previsti.</p>

Incentivi fiscali per chi investe in start-up e PMI innovative

I soggetti passivi Irpef, che effettuano un investimento agevolato, in una o più start-up innovative o Pmi innovative, possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a € 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta. I soggetti passivi Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a € 1.800.000 per ciascun periodo d'imposta. Il D.M. 7.05.2019 contiene le istruzioni operative per la fruizione e applicazione delle agevolazioni senza far menzione delle novità previste dall'art. 1, c. 218 L. 145/2018 in quanto ancora soggette all'autorizzazione della Commissione Europea.

AMBITO APPLICATIVO	Soggetti beneficiari	Le agevolazioni si applicano ai soggetti passivi Irpef , nonché ai soggetti passivi Ires , che effettuano un investimento agevolato, in una o più start-up innovative o PMI innovative ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016.
	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro² iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili¹. L'investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili.
AGEVOLAZIONI ³	Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> I soggetti passivi Irpef possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a € 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società. Se la detrazione è di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il 3°, fino a concorrenza del suo ammontare.
	Soggetti Ires	<ul style="list-style-type: none"> I soggetti passivi Ires possono dedurre dal reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a € 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta. Se la deduzione è di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il 3°, fino a concorrenza del suo ammontare.
	Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino: <ul style="list-style-type: none"> una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite; copia del piano di investimento della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile.
	Limite	<ul style="list-style-type: none"> Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a € 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.
	Cumulabilità	Le agevolazioni possono essere cumulate dai contribuenti con le altre misure di favore disposte dall'art. 27 D.L. 179/2012 (esenzione del reddito di lavoro derivante da assegnazione di strumenti finanziari per dipendenti, collaboratori e amministratori della start up o PMI innovativa).

Note	<ol style="list-style-type: none"> Anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27 del D.L. 18.10.2012, n. 179 (assegnazione di strumenti finanziari a propri amministratori, dipendenti e collaboratori). Si ricorda che l'art. 1, c. 218 L. 145/2018 ha disposto per l'anno 2019: <ul style="list-style-type: none"> l'incremento dal 30% al 40% della detrazione Irpef/deduzione Ires; l'introduzione della deduzione al 50% per i soggetti Ires che acquisiscono l'intero capitale sociale della start-up innovativa, mantenendolo per almeno 3 anni. Tali modifiche restano subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea.
------	--

Principali adempimenti mese di dicembre 2019 (segue)

Scad. 2019	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 20 dicembre	Imposte dirette	Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).
	Iva	Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all'anno 2019.
	Dottori Commercialisti	Contributi - Termine di versamento della prima o unica rata delle eccedenze contributive 2019.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Mercoledì 25 dicembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi , e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Prov. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).
Venerdì 27 dicembre	Iva	Acconto - Termine di versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2019.
Lunedì 30 dicembre	Imposte dirette	Redditi 2019 - Termine di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2019 da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2019.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Martedì 31 Dicembre (segue)	Imposte dirette	Redditi 2019 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2019 al 30.06.2019. Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell'utilizzo in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell'intermediario.
	Iva	Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al mese precedente. Cessioni di carburante - Termine di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di carburante effettuate nel mese precedente (Prov. Ag. Entrate 28.05.2018). Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Trasparenza fiscale	Opzione - Le società costituite dal 1.12.2019 al 31.12.2019, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2019-2021, devono effettuare, entro il 31.12.2019, l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione mediante l'apposito modello.
	Irap	Opzione - Termine di esercizio dell'opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2019 dell'Irap con il metodo "da bilancio" per i soggetti costituitisi dal 1.12.2019 al 31.12.2019.
	Imu-Tasi	Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu e Tasi relativa agli acquisti del possesso o all'inizio della detenzione avvenuti nel 2018 (D.L. 34/2019).
	Gruppo Iva	Opzione/Revoca - L'opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 hanno effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Inventario	Magazzino - Redazione dell'inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2019, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Previdenza integrativa	Comunicazione - Entro il 31.12.2019 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l'eventuale quota di contributi versata nel 2018 e non dedotta in dichiarazione.
	Autotrasportatori	Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2020 all'Albo Autotrasportatori.

Principali adempimenti mese di dicembre 2019

Scad. 2019	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 31 dicembre	Commercio estero	Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l'estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2019, alla convalida annuale.
	Vendita prodotti alcolici	Denuncia fiscale - Gli operatori che nel periodo dal 29.08.2017 al 29.06.2019 hanno avviato l'attività di vendita di prodotti alcolici devono presentare la denuncia di attivazione di esercizio di vendita all'ufficio delle Dogane territorialmente competente in materia di accise (art. 13-bis D.L. 34/2019).
	Agenti e rappresentanti	Registro Imprese/REA - Termine per comunicare al Registro Imprese e al REA l'aggiornamento delle informazioni risultanti dal soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio [art. 1, c. 1134, lett. b) L. 145/2018].

Nota ¹	<ul style="list-style-type: none">• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------------	---